

PROCURA DELLA REPUBBLICA

AOSTA

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

all'interno della sede giudiziaria di via Ollietti 1 e dei locali ove si trovano le sezioni di PG via Ollietti 2 e della Procura della Repubblica di Aosta

Il procuratore della Repubblica f.f.

- A) Premesso che occorre regolamentare nuovamente la gestione dell'impianto di videosorveglianza installato presso il palazzo di giustizia, anche relativamente alla circostanza che la precedente manutenzione è stata prevista per il periodo 1.7.2022-30.6.2025;
- B) preso atto che negli immobili indicati, siti in via Ollietti nn. 1 e 2, sono ubicati gli ufficio del Tribunale di Aosta, della Procura di Aosta, dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, delle sezioni di polizia giudiziaria;
- C) considerato che la materia in questione è disciplinata da una serie di atti normativi: D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.; Provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personalini in data 8 aprile 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010; art. 4 della L. n. 300/1970 s.m.i.; art. 45 comma 1 punto d) del D.L. n. 5/12 convertito nella L. n. 35/2012; Regolamento (UE) 2016/679; D.Lgs. n. 101/2018; Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- D) ritenuto che l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili (quali, ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori) e che l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del c.d. 'principio di minimizzazione' dei dati riguardo sia alla scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere, sia alla gestione delle varie fasi del trattamento, tenendo conto che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguiti;

E) ritenuto quindi indispensabile disporre una regolamentazione organica del servizio di videosorveglianza sopra descritto;

emette il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1 - Norme generali

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente alla protezione dell'incolumità delle persone che operano o si trovano all'interno delle sedi giudiziarie e alla tutela di tutti i beni e di tutte le strumentazioni presenti negli uffici; tale tutela si estende anche alle attività di prevenzione dei reati e, eventualmente, all'accertamento degli stessi reati che dovessero essere commessi all'interno delle strutture meglio dettagliate in premessa. Va da sé, quindi, che è assolutamente vietato utilizzare tali sistemi per qualsiasi finalità esulante da quelle descritte, in particolare per operare qualsivoglia forma di controllo, diretto e/o indiretto, sull'attività del personale e su tutte le altre attività che si svolgono all'interno dei locali e che esulino da quelle sopra dettagliate.

2. Si evidenzia che tutte le telecamere sono state installate esclusivamente in aree comuni e non è collocata nessuna telecamera e nessun impianto di ripresa all'interno degli uffici e comunque in luoghi dove si svolgono attività lavorative e/o dove si trattano materie relative all'attività dell'ufficio. Si ribadisce quindi che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installato all'interno e nel perimetro dell'edificio giudiziario, è svolto nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati.

3. Il sistema di videosorveglianza non è connesso ad alcuna rete pubblica e viaggia su una infrastruttura di comunicazione separata a livello fisico, oltre che logico, rispetto ad altre reti presenti nell'edificio (ad es. la RUG). È assolutamente inibita la possibilità di accesso da remoto al sistema. Non è in alcun modo possibile e consentito visionare immagini da remoto, né utilizzare alcun mezzo che possa dare la possibilità di visione, trattandosi di attività che determinano, peraltro, responsabilità penali, civili e disciplinari.

4. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

5. La Procura della Repubblica di Aosta garantisce che l'impianto di videosorveglianza non sarà in alcun modo impiegato come strumento di "controllo a distanza" dei magistrati, del personale amministrativo e di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno degli edifici giudiziari, con riguardo sia alle attività che le suddette persone esercitano all'interno degli uffici sia alle loro abitudini personali. In particolare, si garantisce il rigoroso rispetto delle disposizioni dell'art. 4 della L. n. 300/1970,

assicurando quindi che nessuna immagine sarà utilizzata ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori con riferimento all'osservanza degli obblighi contrattuali e in generale agli obblighi normativi di diligenza, rispetto dell'orario di lavoro, di correttezza e completezza nell'esecuzione dalla prestazione lavorativa. Si garantisce completamente che le immagini non saranno impiegate per compiere accertamenti e/o indagini sulle opinioni dei lavoratori, né saranno in alcun modo usate per valutare attitudini professionali o per effettuare controlli su qualsivoglia altra attività dei lavoratori svolta sul luogo di lavoro e comunque all'interno degli uffici in premessa indicati. Viene garantita la rigorosa osservanza del più totale divieto di controllare pause o spostamenti all'interno dell'edificio giudiziario sia da parte dei dipendenti del ministero, sia da parte di tutti gli altri lavoratori che, a qualsiasi titolo, si trovino a svolgere l'attività lavorativa all'interno dei locali. Il sistema di videosorveglianza, come sopra indicato, verrà utilizzato, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo;

6. La Procura garantisce il diritto alla riservatezza secondo le norme vigenti e assicura che i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza non saranno utilizzati per fini diversi da quelli esplicitati nel presente Regolamento.

7. Il sistema di videosorveglianza adottato non consente alcuna raccolta di dati biometrici considerata anche l'assenza di software per il riconoscimento delle persone ovvero sistemi in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e registrarli (intelligenza artificiale o altri software analoghi).

ART. 2 - Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

1. Il Titolare del trattamento, anche attraverso il Responsabile appositamente incaricato, garantisce che l'attività di videosorveglianza venga effettuata per tutte le ventiquattro ore e nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere.

2. Le immagini, registrate negli appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all'interno dell'edificio, saranno conservate con gli accorgimenti indicati dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, per la durata di giorni 30 dal momento della loro registrazione. Tale termine è stato ritenuto necessario per garantire la possibilità di dare seguito a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria e/o della polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso. Decorso tale periodo, le immagini vengono automaticamente cancellate. I sistemi di registrazione installati sono di ultima generazione, i files registrati nel sistema sono cifrati e configurati per la cancellazione automatica allo scadere del periodo di conservazione.

3. Le immagini vengono bloccate e conservate soltanto nel caso di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria per esigenze investigative e sono consegnate all'autorità giudiziaria, se essa ne dispone il sequestro.

4. La conservazione delle immagini, tramite i relativi supporti informatici, deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo ove sia consentito l'accesso ai soli soggetti che effettuano il trattamento dei dati.

5. Non è consentita la visione in tempo reale all'interno dei locali della procura, di nessuna immagine ripresa dalle telecamere, comprese quelle facenti parte dell'ufficio CIT, con l'eccezione del personale addetto alla sicurezza (guardiania). Le telecamere, quindi, resteranno spente, pur effettuando la registrazione e la visione in diretta sarà possibile solo attivandola specificamente attraverso una password in possesso del titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza, del Responsabile delle operazioni e dell'incaricato del trattamento. L'accesso alla visione in tempo reale è consentita in ogni caso esclusivamente per le finalità indicate negli articoli precedenti ed esclusivamente previa autorizzazione del titolare. Non è quindi assolutamente possibile visionare in tempo reale nessuna delle immagini riprese dalle telecamere, ovunque queste siano collocate. Fa eccezione, ovviamente, la postazione del personale addetto alla sicurezza (guardiania) che ha la possibilità di visionare le immagini in diretta esclusivamente nella postazione di lavoro.

ART. 3 - Dislocazione delle telecamere

1. La dislocazione delle telecamere tiene conto delle esigenze di sicurezza delle persone che operano nell'edificio e/o lo frequentano, anche in questo caso nel rispetto della privacy e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. La dislocazione non potrà essere modificata se non con decisione motivata dal titolare del trattamento dei dati, sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Ogni modifica dovrà essere comunicata ai destinatari indicati nel presente regolamento.

ART. 4 - Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

1. Ai sensi della normativa in materia (D.Lgs n. 196/2003 s.m.i.; Reg. UE n. 2016/679; D. Lgs. n. 101/2018; Linee Guida n. 3/2019 del EDPB-Comitato europeo per la protezione dei dati personali attraverso dispositivi video), partecipano al trattamento dei dati personali a diverso titolo e con diversa incidenza le seguenti figure: il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile delle operazioni inerenti al trattamento dei dati e l'incaricato del trattamento.
2. Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza è il Procuratore della Repubblica.
3. Il Titolare nomina il Responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza.
4. Mancando una figura di dirigente e anche di direttore amministrativo, il Responsabile è individuato in un funzionario amministrativo. I compiti del Responsabile sono i seguenti:
 - vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
 - ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

5. Il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto della normativa e tiene informato il Titolare del trattamento.
6. Nella prima applicazione del regolamento viene nominata quale soggetto Responsabile del trattamento la funzionario giudiziaria Antonia Pangallo;
7. Viene altresì nominato l'incaricato del trattamento dei dati personali nella persona del conducente di automezzi Michel Guichardaz.
8. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto.
9. Il Responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento dei dati sono autorizzati all'estrapolazione di files e/o immagini mediante l'utilizzo di credenziali personali (username-password) per dare esecuzione alle richieste della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria. Il responsabile del trattamento è altresì tenuto a garantire l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati.
10. In tutti i casi in cui si debba procedere alla visione in tempo reale, il responsabile del trattamento e/o l'incaricato del trattamento redigeranno un succinto verbale indicando il motivo della visione, l'ora di inizio e l'ora di fine delle operazioni. Come già evidenziato, rimane possibile la visione in tempo reale da parte del personale di guardia, esclusivamente dalla postazione di lavoro. E' assolutamente vietata a tutti la visione in tempo reale delle immagini delle telecamere in assenza di motivi giustificativi.
11. Si ribadisce quindi che tutte le telecamere non sono visionabili in diretta all'interno dei locali della procura. Solo il personale di guardia può visionare le immagini in diretta nell'apposito spazio.

ART. 5 - Misure minime di sicurezza

1. Il Titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:
 - a) in caso d'interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o di perdita, anche accidentale, dei dati;
 - b) allo scadere del termine previsto, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative per la cancellazione delle registrazioni in forma automatica mediante sovrascrittura.

ART. 6 - Informativa e posizionamento segnaletica

1. I sistemi di videosorveglianza installati presso gli Uffici giudiziari non richiedono preventiva informazione agli interessati. Tutti gli interessati sono comunque informati dell'adozione del sistema di videosorveglianza mediante pubblicazione e diffusione del

presente regolamento (anche a mezzo di strumenti informatici e telematici, ivi incluso il sito web della Procura).

2. La presenza delle telecamere viene segnalata mediante affissione di appositi cartelli, come da modello pubblicato sul sito dell'autorità garante.

ART. 7 - Attività di rilevamento dei dati e misure di salvaguardia

1. I dati acquisiti mediante l'attività di videosorveglianza saranno trattati ai fini della sicurezza dell'immobile e della tutela di persone e di cose per esigenze di ordine pubblico, nonché — in caso di estrapolazione — per esclusivi motivi di giustizia.

2. Come indicato nell'art. 4 del presente regolamento, partecipano a diverso titolo all'attività di videosorveglianza all'interno dell'edificio giudiziario i seguenti soggetti: il Titolare del trattamento dei dati è il capo dell'Ufficio giudiziario, (procuratore della Repubblica); il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella funzionario Antonia Pangallo.

3. I rischi dovuti ad eventuali eventi potenzialmente dannosi (quali, a titolo esemplificativo, quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dal malfunzionamento dei sistemi, quelli connessi al contesto fisico- ambientale) verranno segnalati alla Società che ha installato l'impianto di videosorveglianza. Nessuna attività contrattuale sarà richiesta agli Uffici giudiziari al termine del periodo di garanzia, in quanto il servizio continuerà ad essere garantito dal contratto nazionale in carico alla Direzione Generale delle Risorse materiali

ART. 8 - Abilitazioni alla visualizzazione e scarico delle immagini

1. L'accesso alla visualizzazione delle immagini è regolamentato mediante l'assegnazione di credenziali (username e password)

a) Per la Procura:

- i. Non sono visibili in diretta le telecamere,
- ii. è possibile accedere alle registrazioni di tutte le telecamere;
- iii. è possibile estrarre le registrazioni di tutte le telecamere alle condizioni previste.

b) Per il Corpo di Guardia:

- i. sono visibili in diretta tutte le telecamere a rotazione sia esterne, sia interne;
- ii. è possibile accedere alle registrazioni di tutte le telecamere;
- iii. è possibile estrarre le registrazioni solo su autorizzazione del Procuratore solo nei casi previsti.

2. Il sistema di videosorveglianza registra anche gli accessi degli autoveicoli e dei motocicli rilevando l'orario di entrata e di uscita dei mezzi in funzione della sicurezza dell'area di ingresso degli uffici giudiziari.

ART. 9 - Diritto all'accesso ai dati da parte degli interessati

1. Chiunque abbia interesse, per la tutela di personali situazioni giuridicamente rilevanti, può presentare al Titolare del trattamento dei dati motivate istanze scritte di accesso alle immagini che lo riguardano, ove le stesse siano state oggetto di registrazione, e di esigere la loro conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrono giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.
3. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dall'Autorità giudiziaria.

Si comunichi ai Magistrati, ai responsabili delle aliquote di polizia giudiziaria, ai VPO, a tutto il personale amministrativo.

Si trasmetta copia del presente regolamento al presidente del Tribunale, al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, all'RSPP, al responsabile della società di vigilanza.

Il procuratore della Repubblica f.f.

Luca Ceccanti

